

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 91/14 DEL 05.05.2014

Oggetto: Adeguamento dei Fondi integrativi di quiescenza e previdenza degli ex enti C.R.A.S. e I.I.I. alla Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40 recante "Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa e disposizioni varie".

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto "Soppressione dell'ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell'ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto "Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore Generale";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto "Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). Conferimento incarico di Direttore Generale.";

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015", approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 21/9 del 05.06.2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 11.02.2014 avente ad oggetto "Legge regionale 2 agosto 2006 n. 11, art. 29, comma 5. Determinazione del Direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna n. 225 del 20.12.2013. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Agenzia AGRIS Sardegna per l'anno 2014.";

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12;

PREMESSO che:

- con la deliberazione commissariale del C.R.A.S. n. 331 del 23.12.1982 è stata approvata "l'istituzione del Fondo integrativo di quiescenza del personale del Centro Sperimentale Agrario Regionale";
- con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.I.I. n. 22 del 11.02.1992 è stato approvato il "Regolamento del fondo integrativo trattamento di quiescenza e previdenza personale dipendente" dell'Istituto Incremento Ippico, così come modificato con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 18.02.1998, n. 101 del 26.06.1998 e la n. 174 del 20.12.2000;

- con legge regionale n. 13 dell'08.08.2006, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007, viene istituita l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, denominata Agris Sardegna e viene disposta la soppressione, tra gli altri enti regionali, del Centro Regionale Agrario Sperimentale – CRAS e dell'Istituto di Incremento Ippico;
- la medesima legge stabilisce che l'Agenzia Agris Sardegna succede agli ex Enti soppressi tra i quali, il CRAS e l'I.I.I., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, all'art. 32, che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 (legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007), il personale di ruolo di detti Enti sono inquadrati nella dotazione organica dell'Agenzia Agris Sardegna, con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo;

#### CONSIDERATO che:

- la legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 contenente la riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, in materia di FITQ e previdenza integrativa complementare, all'art. 14 prevede che le agenzie e aziende e gli enti e istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano, entro il termine perentorio di tre mesi, alle disposizioni della legge medesima con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
  - a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla legge;
  - b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
  - c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;
  - d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30/12 del 29.03.2012, così come modificata con la determinazione del Direttore Generale n. 230/13 del 23.12.2013, è stato proposto all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale l'adeguamento, tra gli altri, dei regolamenti dei Fondi integrativi di previdenza dei dipendenti dell'ex CRAS e dell'ex I.I.I. alle disposizioni e principi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 27/2011, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 12/16 del 20 marzo 2012;

#### DATO ATTO che:

- la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40, all'art. 7, dispone che l'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27 (Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 - Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), trova applicazione, fino alla nuova contrattazione collettiva, solo nei confronti dei Fondi che non si trovano in equilibrio gestionale economico e finanziario;
- a seguito dell'entrata in vigore della norma di cui sopra, con determinazione del Direttore Generale n.16/14 del 3 febbraio 2014 è stata disposta la revoca della determinazione n. 230/13 del 23 dicembre 2013, al fine di procedere al riesame del contenuto della medesima, a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni normative di cui alla L.R. 40/13 sopra richiamata;

#### ACCERTATO che:

- i fondi integrativi dei trattamenti di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'ex I.I.I. e dell'ex CRAS, come si evince dai rispettivi regolamenti, sono gestiti con il metodo contributivo ed in modo tale che all'atto della

cessazione del rapporto di lavoro la loro liquidazione non possa in alcun modo superare l'ammontare maturato in ciascun conto individuale, e pertanto si trovano necessariamente in equilibrio gestionale economico e finanziario;

- i fondi integrativi dei trattamenti di quiescenza e previdenza dell'ex. CRAS e dell'ex I.I.I. non erogano alcuna prestazione pensionistica integrativa;

RITENUTO che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 40/2013 richieda di confermare la revoca della determinazione del Direttore Generale n. 230/13 del 23 dicembre 2013, disposta con la determinazione del Direttore Generale n. 16/14 del 3 febbraio 2014, nella parte riguardante la proposta all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di modifica dei Regolamenti dei Fondi integrativi dei trattamenti di fine rapporto e/o servizio dei dipendenti degli ex CRAS e I.I.I., che conseguentemente mantengono il previgente contenuto;

CONSIDERATO che i Fondi dei dipendenti degli altri ex enti confluiti in Agris, l'Istituto Zootecnico e Caseario e Stazione Sperimentale del Sughero di cui alla Deliberazione Commissariale dell'I.Z.C.S. n. 53 del 10.05.1979, con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione, stato giuridico e trattamento economico del personale del soppresso Istituto Zootecnico e Caseario della Sardegna, così come modificato con la deliberazione commissariale n. 170 del 21.04.1982 ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della S.S.S. n. 25 del 14.07.1973 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione del fondo di previdenza per l'indennità di liquidazione agli impiegati ed ai salariati di ruolo della Stazione Sperimentale del Sughero", così come modificato con le deliberazioni commissariali n. 5 del 12.02.1983 e n. 382 del 23.11.1993, non sono dei Fondi integrativi di trattamenti di fine rapporto e/o servizio, ma sono essi stessi dei trattamenti unici di liquidazione, che pertanto devono essere esaminati separatamente in quanto ricadono nella previsione della L.R. 22 dicembre 2011, n. 27, salvo modifiche normative;

## DETERMINA

1. di confermare la revoca della determinazione del Direttore Generale n. 230/13 del 23 dicembre 2013, adottata con la determinazione del Direttore Generale n. 16/14 del 3 febbraio, 2014, nella parte che disciplina la modifica dei Regolamenti dei Fondo integrativi di quiescenza e previdenza degli ex Enti C.R.A.S. e I.I.I., in quanto non conforme alla normativa regionale attualmente vigente;
2. di confermare, fino alla nuova contrattazione collettiva e sin dall'entrata in vigore della legge regionale n. 27/2011, i previgenti Regolamenti dei Fondi integrativi dei trattamenti di fine rapporto e/o servizio dei dipendenti dell'ex C.R.A.S. e I.I.I.;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento dirigenziale, l'adeguamento alla normativa regionale vigente dei Fondi di trattamento di fine servizio degli altri ex Enti confluiti nell'Agenzia: l'Istituto Zootecnico e Caseario e Stazione Sperimentale del Sughero;
4. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto, all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della RAS;
5. di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza alle OO.SS. e alle R.S.U.;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell'Agenzia.

**Il Direttore Generale**

Dr. Martino Muntoni